



D.R. n. 1 del 17/12/2025

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo

IL RETTORE

VISTO l'articolo 33 della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6, comma 9 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5 che prevede che presso le Università siano istituiti Nuclei di Valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;

VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, contenente disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'articolo 1 relativo alla disciplina dei Nuclei di Valutazione interna delle Università;

VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare gli articoli 1 e 10 comma 4;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a sua volta modificato con Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2012, n.35;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), q) ed r) relative alle funzioni e all'organizzazione dei Nuclei di Valutazione interni delle Università;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 relativo all'autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica, con cui sono state indicate alcune nuove funzioni che il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato a svolgere;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, concernente Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, contenente Disposizioni in merito al potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, come pure alla valutazione periodica delle Università, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;



RICHIAMATE	le disposizioni emanate dall'ANVUR in riferimento ai Nuclei di Valutazione interna delle Università;
RICHIAMATO	lo Statuto dell'Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 22 marzo 2004 n. 1 di emanazione del Regolamento del Nucleo di Valutazione e i successivi Decreti di aggiornamento e modifica;
RICHIAMATO	il Decreto 19 gennaio 2024, n. 1 con il quale sono stati nominati i componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
PRESO ATTO RICHIAMATE	della conseguente necessità di apportare delle modifiche al suddetto Regolamento; le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2025 con cui è stata ratificata la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, disponendo quindi l'emanazione della versione aggiornata del predetto documento;
PRESO ATTO	della conseguente necessità di aggiornare il Regolamento emanato con Decreto Rettorale 20 luglio 2022, n. 3;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa amministrazione e sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Art. 3

Il Presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua emanazione. Da questa data cessano di avere vigore tutte le versioni precedenti.

ROMA, 17 DICEMBRE 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

*Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.*
Roma, 17.12.2025



**REGOLAMENTO DI FUZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DI ATENEO**

ALLEGATO AL DECRETO RETTORALE 17 DICEMBRE 2025, N. 1

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione, di seguito denominato "Nucleo", dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.
2. Il Nucleo è costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23, della Legge n. 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge n. 19 ottobre 1999, n. 370 e dell'art. 2, comma 1, lettere a), q) ed r) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2

Competenze

1. Il Nucleo, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, come previsto dalla normativa vigente, è organo tecnico istituzionale interno all'Ateneo con funzioni di verifica e valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi Accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
3. In particolare, il Nucleo:
 - a) esercita tutte le attribuzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della didattica e della ricerca, l'efficacia dei servizi resi agli studenti, gli interventi per il diritto allo studio nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) determina i parametri di riferimento della valutazione, anche su indicazione degli Organi di Governo dell'Ateneo, nei cui confronti ha carattere consultivo e propositivo. Le valutazioni del Nucleo sono comunicate esclusivamente agli Organi di Governo dell'Ateneo, e diffuse solo in forma collettiva;
 - d) presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una Relazione Annuale di valutazione, secondo le Linee Guida emanate dall'ANVUR, attraverso la quale riferisce circa il rispetto dei Requisiti di Assicurazione della Qualità (di seguito AQ), del monitoraggio dei Corsi di Studio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità e della complessiva attività svolta. La Relazione Annuale è altresì resa disponibile, per la consultazione, sul sito internet di Ateneo e trasmessa al MUR secondo le scadenze stabilite dal Ministero stesso.
4. In attuazione delle vigenti direttive dell'ANVUR in tema di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario, il Nucleo svolge altresì un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:



- a) valutare l'efficacia complessiva della gestione AQ della didattica e della ricerca;
- b) verificare la rispondenza agli indicatori di Accreditamento Iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione;
- c) controllare annualmente l'applicazione dei criteri e degli indicatori per la Valutazione Periodica;
- d) accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito PQA), siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne e nell'Ateneo nel suo complesso;
- e) accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne, attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
- f) supportare l'ANVUR e il MUR nell'accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
- g) accertare se gli Organi di Governo dell'Ateneo tengano conto dell'attività del PQA e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
- h) verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
- i) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 3

Composizione, nomina e durata

1. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
2. I membri di cui al comma 1 sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre, e possono essere riconfermati anche consecutivamente.
4. I componenti del Nucleo sono tenuti a partecipare con assiduità alle sedute e alle attività programmate. I singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive senza motivata giustificazione.
5. Qualora un componente venga, per qualsiasi causa, a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione procede alla sua sostituzione. Il componente così subentrato, resta in carica per il periodo che ancora residua del mandato del suo predecessore.
6. Le eventuali nomine disposte nel corso del triennio, cessano in ogni caso al termine del triennio di nomina.
7. Per garantire l'effettiva partecipazione e la valorizzazione del contributo degli studenti ai processi di AQ nei diversi Organi dell'Ateneo, è inoltre prevista, all'interno del Nucleo, la presenza di una componente studentesca. La suddetta componente, nella misura massima di due unità, potrà partecipare alle sedute e ai lavori del Nucleo. Relativamente alle modalità di elezione, si rinvia al Regolamento delle procedure di designazione della componente studentesca delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e dei Gruppi di Riesame.



8. Al termine del mandato o in ogni caso di cessazione anticipata dell'intero Organo, il Nucleo rimane costituito in carica in attesa della nomina dei nuovi componenti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente del Nucleo:
 - a) viene nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, tra i membri di cui al comma 1 del precedente articolo 3;
 - b) rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi dell'Ateneo, con l'ANVUR e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati;
 - c) dirige le attività del Nucleo e ne sottoscrive gli atti;
 - d) predispone il calendario delle sedute;
 - e) convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni assunte;
 - f) può designare, in caso di assenza o di impedimento e se lo ritiene opportuno, un Vice-Presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni.
2. Per la trattazione di specifiche tematiche, è facoltà del Presidente delegare uno o più membri del Nucleo a rappresentare il Nucleo medesimo nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza di cui alla precedente lettera b).

Art. 5

Organizzazione e funzionamento

1. Il Nucleo è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne sovrintende i lavori. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno in tempo utile per la comunicazione agli altri membri.
2. Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria per ragioni di necessità e urgenza, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno 1/3 dei suoi componenti, elencando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Le riunioni sono riservate e possono essere svolte, oltre che in presenza, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Alle riunioni svolte in presenza, può essere autorizzata la partecipazione a distanza di uno o più membri, su approvazione unanime dei presenti.
4. Le convocazioni sono effettuate con dieci giorni di preavviso, riducibili a tre in casi di necessità e urgenza. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice-Presidente, se previsto. In caso contrario, la riunione viene presieduta da un membro designato dal Presidente medesimo. In mancanza di designazione, presiede la riunione il membro più anziano.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo si avvale della collaborazione di un apposito Ufficio di Supporto formato dal personale appartenente ai ruoli tecnici-amministrativi dell'Ateneo. Il Responsabile dell'Ufficio di Supporto assume le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni.
7. Di ogni riunione del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante, anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato, unitamente agli eventuali allegati a cura del Responsabile dell'Ufficio di Supporto di cui al precedente comma 6.
8. Alle riunioni del Nucleo, oltre al Responsabile dell'Ufficio di Supporto, possono partecipare, per la trattazione di specifici argomenti e senza diritto di voto, i Responsabili e i Rappresentanti



delle diverse aree dell'Ateneo, ivi compreso il Presidente del PQA, nonché esperti esterni all'Ateneo.

Art. 6

Attività e risultati della valutazione

1. Per motivate esigenze di approfondimento e raccolta dati, e per ottimizzare i processi valutativi inerenti la didattica, la ricerca e i servizi resi agli studenti, il Nucleo può costituire gruppi di lavoro composti da Docenti e Personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo, che vi aderiscono volontariamente. Il coordinamento di tali gruppi di lavoro è affidato ad un componente del Nucleo. Al raggiungimento degli obiettivi prefissati, i gruppi decadono. Il lavoro svolto può essere oggetto di un'apposita Relazione.
2. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse unità organizzative dell'Ateneo, che sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
3. Il Nucleo può chiedere ai Responsabili delle varie unità organizzative dell'Ateneo (che sono tenuti a provvedere), la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini della elaborazione di documenti connessi ai propri compiti istituzionali e alle iniziative intraprese ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Ateneo.
4. Le valutazioni del Nucleo sono comunicate esclusivamente agli Organi di governo dell'Ateneo, e diffuse solo in forma collettiva. A tale scopo il Nucleo redige apposita relazione annuale, attraverso la quale riferisce anche sulla complessiva attività svolta.

Art. 7

Accesso alle informazioni

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'Ateneo assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo può inoltre richiedere rilevazioni totali o a campione ed elaborazioni temporanee o permanenti, di informazioni necessarie per i propri compiti.
2. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e redige apposita relazione che viene esaminata e discussa dal Senato Accademico.
3. I componenti del Nucleo hanno il dovere della riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato, e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su dati individuali. Il Nucleo non può diffondere informazioni a carattere individuale, di cui tutela la privacy ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Modifiche del Regolamento

1. Il Nucleo può formulare proposte di modifica del presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto sostituendo integralmente le versioni precedenti.